Federagenti CISAL

Novembre 2014

Il giornale della federazione degli agenti, intermediari e rappresentanti di commercio

Notiziario Federagenti Direttore Responsabile: Vincenzo Lucarelli Comitato di Redazione, Direzione ed Amministrazione c/o la Sede Nazionale del Sindacato. Autorizzazione Tribunale di Roma n. 181/94 del 26/04/94 Iscritta Registro Nazionale della Stampa n. 6400 del 21/07/98

Soluzione Agenti
06.41.22.76.62
chiama ora

In Parlamento si chiedono chiarimenti su alcune anomalie previdenziali dell'Ente

Occhio ai versamenti Enasarco

Il Regolamento esclude gli anni in cui non viene raggiunto il minimale

Riportiamo l'interrogazione a risposta orale 3-01376 presentata dalla Senatrice Nunzia Catalfo (M5S) nella seduta di martedì 4 novembre 2014 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in merito ad un caso in cui un agente non si è visto riconosciuto un anno di contribuzione a fini pensionistici. In particolare all'agente non è stata data la possibilità di vedersi riconosciuti ai fini previdenziali i contributi versati nell'anno 1983 in quanto inferiori al minimale. Tale riconoscimento avrebbe evitato la penalizzazione della pensione che invece ha subito. L'Enasarco ha, comunque, concesso in via straordinaria l'autorizzazione al versamento volontario che è andato a coprire l'anno 2013. In questo modo però l'agente ha visto ridotto l'importo della propria pensione.

Infatti laddove un anno non risulti coperto da minimale, in virtù del regolamento vigente (art. 13 lettera a), ma comunque già con il Regolamento 2004), l'ente può non riconoscere l'anno sebbene in presenza di un versamento.

Sarebbe bene sapere però che nel 1983 (anno in contestazione nel caso di specie), i soldi versati dall'agente sarebbero bastati per coprire l'annualità perché allora la norma...

continua a pagina 2

IN QUESTO NUMERO

- Occhio ai versamenti
- Paghi, se utilizzi servizi
- Boco, ma dove eri?
- In arrivo i nuovi minimi
- Utilizzo dell'auto, ecco le novità
- Rubrica Legale
- Rubrica Previdenziale

Il Presidente Enasarco non ha tempo per la Commissione di Vigilanza

Boco, ma dove eri?

Ennesima figuraccia per l'Ente

Lo scorso 13 novembre l'Enasarco è stata nuovamente convocata dalla Commissione parlamentare "Enti gestori" per rispondere dettagliatamente alle tante domande poste dalla stessa nella precedente audizione sulla gestione della Fondazione. Il presidente Boco non ha ritenuto di essere presente per non meglio specificati impegni istituzionali, né ha consegnato i documenti richiesti e da lui promessi da tempo che, come rilevato dai membri della Commissione, sarebbero stati molto utili per comprendere il reale stato della Fondazione. In sua sostituzione si sono presentati insieme al Direttore Generale i due vicepresidenti dell'ente che, dichiaratisi neofiti (sic!!!), hanno preferito non rispondere direttamente...

continua a pagina 5

L'Irap è dovuta anche quando il professionista si affida ad una struttura esterna

Paghi, se utilizzi servizi

Novità per chi usufruisce di uffici e servizi di supporto

Con la sentenza n. 22674 del 24 ottobre la Corte di Cassazione, ha chiarito che avvalersi in modo non occasionale di una struttura organizzativa terza rispetto al contribuente configura comunque presupposto impositivo dell'Irap.

Tutto è scaturito in seguito a un controllo automatizzato (articolo 36-bis del Dpr 600/1973) eseguito sulla dichiarazione dei redditi di un professionista a seguito del quale è stata notificata, allo stesso, una cartella di pagamento per omesso versamento dell'Irap. Avverso tale cartella, il contribuente si è rivolto alla Commissione tributaria provinciale, che ha accolto la tesi difensiva del professionista, riconoscendo che non era soggetto all'imposta. L'Agenzia delle Entrate ha poi però, impugnato la sentenza e i giudici tributari d'appello hanno riformato completamente la decisione di primo grado, disponendo che l'attività svolta dal professionista non poteva essere comparata con quella dello studio associato, esente dal pagamento dell'imposta contestata. In particolare, i giudici della Commissione tributaria regionale hanno chiarito che chiunque avesse tratto utilità organizzativa da una struttura terza, attraverso servizi diversi, quali utilizzi di strumenti informatici, riviste, attrezzatura varia, segreteria, ecc., non poteva essere considerato, ai fini fiscali...

continua a pagina 3

In Parlamento si chiedono chiarimenti su alcune anomalie previdenziali dell'Ente

Occhio ai versamenti Enasarco

Il Regolamento esclude gli anni in cui non viene raggiunto il minimale

La Redazione

Riportiamo l'interrogazione a risposta orale 3-01376 presentata dalla Senatrice Nunzia Catalfo (M5S) nella seduta di martedì 4 novembre 2014 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in merito ad un caso in cui un agente non si è visto riconosciuto un anno di contribuzione a fini pensionistici. In particolare all'agente non è stata data la possibilità di vedersi riconosciuti ai fini previdenziali i contributi versati nell'anno 1983 in quanto inferiori al minimale. Tale riconoscimento avrebbe evitato la penalizzazione della pensione che invece ha subito. L'Enasarco ha, comunque, concesso in via straordinaria l'autorizzazione al versamento volontario che è andato a coprire l'anno 2013. In questo modo però l'agente ha visto ridotto l'importo della propria pensione.

Infatti laddove un anno non risulti coperto da minimale, in virtù del regolamento vigente (art. 13 lettera a), ma comunque già con il Regolamento 2004), l'ente può non riconoscere l'anno sebbene in presenza di un versamento.

Sarebbe bene sapere però che nel 1983 (anno in contestazione nel caso di specie), i soldi versati dall'agente sarebbero bastati per coprire l'annualità perché allora la norma regolamentare era diversa. L'Ente, quando nel 2004 ha modificato il Regolamento si è ben guardato bene dal verificare le situazioni ed avvertire chi, come il signore del caso in esame, aveva un versamento effettuato oltre 20 anni prima divenuto, poi insufficiente ai fini dei conteggi pensionistici.

A noi pare evidente l'ingiustizia perpetrata in danno di questi agenti che al tempo del versamento erano in regola con le norme pensionistiche e che al momento di andare in pensione hanno visto scartati uno o più anni a seguito di una modifica effettuata nel 2004 che ha dispiegato i suoi effetti anche per il passato.

I legali Federagenti stanno già studiando questi casi (quello segnalato nell'interrogazione non è l'unico caso).

Ecco, di seguito, il testo dell'interrogazione

«Premesso che, per quanto risulta agli interroganti: il signor AS, avendo compiuto 65 anni di età il 18 febbraio 2013 e maturato (dal 1974 al 2000) un'anzianità contributiva di 22 anni e un trimestre, sulla base dell'art. 15 del nuovo regolamento Enasarco, ha raggiunto la «quota» 87,25: per acquisire il diritto alla pensione nel 2013, la quota minima da raggiungere era 87; nonostante AS abbia raggiunto i requisiti, il dirigente Enasarco XX, con provvedimento del 30 aprile 2013 ha rigettato la domanda di pensione dell'interessato comunicando: «avendo compiuto 65 anni di età e 21 anni e 1 trimestre di anzianità contributiva, Ella raggiunge solo la quota pensionistica di 86,25 insufficiente per soddisfare il requisito minimo richiesto. Si precisa che l'anno 1983 non è stato computato all'anzianità contributiva, in quanto in data odierna non risulta versato l'importo del minimale annuo previsto»; dalla «stampa contabile agente» rilasciata da Enasarco Catania emergeva un'anzianità contributiva di 22 anni e 1 trimestre; nel 1983 era stato computato a AS un solo trimestre pari a 46,26 euro; il minimale versato in meno nel 1983 era pari a 15,71 euro e i massimali versati in più negli altri anni erano pari a 1.088,48 euro; l'Enasarco nei 30 anni antecedenti non gli aveva mai sollecitato il pagamento dei minimali versati in meno; applicando, altresì, in forma retroattiva la delibera del Consiglio di amministrazione Enasarco n. 64 del 21 aprile 1989, che obbligava «il preponente a corrispondere il minimale annuo vigente all'atto del primo versamento»; risulta agli interroganti che il dirigente Enasarco XX avrebbe imposto a AS di versare i contributi volontari e successivamente a ripresentare una nuova domanda di pensione. Pertanto il dirigente invece di non computare all'anzianità contributiva soltanto un trimestre (che avrebbe ridotto la sua quota a 87, sufficiente per acquisire il diritto alla pensione nel 2013) non avrebbe illecitamente computato tutti e 4 i trimestri del 1983, riducendo così la quota pensionistica da 87,25 a 86,25; considerato che:

nonostante i ripetuti solleciti, l'esito del ricorso inviato da AS in data 16 maggio 2013 è stato comunicato il 26 novembre 2013 (dopo oltre 6 mesi). L'esito, privo di qualsiasi motivazione, confermava l'illecito provvedimento del 30 aprile 2013; sulla base dell'art. 46 del regolamento Enasarco, l'esito dei ricorsi doveva essere comunicato entro 90 giorni. A causa di detta «non casuale» violazione AS veniva costretto a presentare la domanda per essere autorizzato ad effettuare il versamento volontario in data 28 novembre 2013; compromettendo così la possibilità di raggiungere la quota 87 nel 2013. Nel 2014 la quota da raggiungere era 88; con lettera del 9 dicembre 2013 il Dirigente YY, autorizzava il versamento volontario di 2.280,92 euro comunicando:

«essendo nato il 18 febbraio 1948, Ella acquisirà il diritto alla pensione di vecchiaia nell'anno 2013, se in tale anno potrà fare valere la quota 87 attualmente prevista dal Regolamento vigente»; in data 18 dicembre 2013 veniva effettuato da AS il versamento volontario ed inoltrata una nuova domanda di pensione; in data 3 marzo 2014 il dirigente Enasarco XX certificava:

pensione lorda mensile anno corrente 1.103,67 euro; arretrati 2013 11.836,83 euro; arretrati 2014 2.207,34 euro; totale netto a pagare 11.760,60 euro. Il calcolo allegato alla certificazione era stato correttamente sviluppato sulla base dell'art. 18, comma 2, paragrafo a), del regolamento Enasarco, il quale recita: «per gli agenti già iscritti alla data del 1° gennaio 2004 l'importo della pensione è determinato dalla somma: della quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva maturata anteriormente al 1° ottobre 1998, calcolata con riferimento alla data di pensionamento, secondo le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973 n. 12». Sulla base dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973 n. 12, è stato applicato il miglior triennio provvigionale che, nel suddetto caso, erano gli anni 1997, 1996 e 1995; il cui totale era pari a 137.576,80 euro; AS è stato costretto a pagare i contributi volontari, e la pensione certificata in data 3 marzo 2014 non veniva ancora liquidata; in data 18 marzo 2014 AS ha trasmesso un esposto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali; in data 19 marzo 2014 il dirigente Enasarco XX, in palese contrasto con la comunicazione sottoscritta dal dirigente Enasarco YY in data 9 dicembre 2013, comunicava «che a causa di un disguido tecnico-informatico era stata inviata una errata comunicazione di avvenuta liquidazione ed erogazione della pensione di vecchiaia richiesta in data 18 dicembre 2013 (...) ed a considerare priva di effetti la suddetta comunicazione»; la palese ritorsione, in cui si evidenziava che la domanda di pensione era stata presentata il 18 dicembre 2013, ometteva di rilevare che la domanda era stata fatta in ritardo a causa della palese violazione dell'art. 46 del regolamento da parte della stessa Enasarco; in data 2 aprile 2014 il dottor Ricci certificava: pensione lorda «bimestrale» anno corrente 529,20 euro; arretrati 2014 793,80 euro; totale netto a pagare 1.223,32 euro. Il calcolo allegato alla certificazione era stato sviluppato sulla base dell'art. 18, comma 4, del regolamento Enasarco, il quale recita: «la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto con pagamento degli arretrati, senza interessi, qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data di conseguimento del diritto stesso». Applicando detto articolo la decorrenza della pensione è stata postdatata al 1° gennaio 2014 ed il miglior triennio provigionale sono diventati gli anni 2013, 2000 e 1999 il cui totale era pari a 26.033,79 euro; con lettera del 25 luglio 2014, sottoscritta dagli stessi dirigenti, XX YY nel confermare la correttezza dei provvedimenti adottati, Enasarco chiede scusa per i «disagi» arrecati a AS, evidenziando «che le eventuali responsabilità dovevano essere addebitate a singoli operatori»; in pari data AS ha depositato un documentato-esposto al gruppo Guardia di finanza di Catania, che, per competenza, lo ha trasmesso alla Procura di Roma; l'organo di vigilanza del Ministero del lavoro, il cui direttore generale aveva definito «corretti» gli illeciti provvedimenti adottati da Enasarco, da mesi non riscontra più gli esposti di AS; considerato quindi che l'organo di vigilanza ha dichiarato «corretti» i provvedimenti adottati dalla fondazione Enasarco senza verificare la fondatezza dei chiarimenti periodicamente forniti dai dirigenti, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda di cui è stato vittima il signor AS; quali iniziative intenda assumere al fine di accertare: se nel 1983 sia stato computato all'anzianità contributiva un solo trimestre; se la fondazione Enasarco abbia violato l'art. 46 del regolamento, comunicando dopo oltre 6 mesi l'esito del ricorso; se sia corretto che a causa di detta violazione l'ente gestore abbia costretto il signor AS a presentare la domanda, per essere autorizzato ad effettuare il versamento volontario, in data 28 novembre 2013; se, avendo raggiunto la «quota 87» il 18 dicembre 2013, l'interessato abbia acquisito il diritto alla pensione a partire dal 1° marzo 2013; quali siano le ragioni per le quali la pensione certificata in data 3 marzo 2014 sia stata revocata per essere sostituita con altra pensione certificata in data 2 aprile 2014».

Vi terremo informati sugli sviluppi e vi invitiamo ovviamente a controllare la vostra posizione contributiva onde evitare spiacevoli inconvenienti in futuro. ■

L'Irap è dovuta anche quando il professionista si affida ad una struttura esterna

Paghi, se utilizzi una società di servizi

Novità per chi usufruisce di uffici e servizi di supporto

di Susanna Baldi (Dottore Commercialista – Consulente Federagenti)

Con la sentenza n. 22674 del 24 ottobre la Corte di Cassazione, ha chiarito che avvalersi in modo non occasionale di una struttura organizzativa terza rispetto al contribuente configura comunque presupposto impositivo dell'Irap.

Tutto è scaturito in seguito a un controllo automatizzato (articolo 36-bis del Dpr 600/1973) eseguito sulla dichiarazione dei redditi di un professionista a seguito del quale è stata notificata, allo stesso, una cartella di pagamento per omesso versamento dell'Irap. Avverso tale cartella, il contribuente si è rivolto alla Commissione tributaria provinciale, che ha accolto la tesi difensiva del professionista, riconoscendo che non era soggetto all'imposta. L'Agenzia delle Entrate ha poi però, impugnato la sentenza e i giudici tributari d'appello hanno riformato completamente la decisione di primo grado, disponendo che l'attività svolta dal professionista non poteva essere comparata con quella dello studio associato, esente dal pagamento dell'imposta contestata. In particolare, i giudici della Commissione tributaria regionale hanno chiarito che chiunque avesse tratto utilità organizzativa da una struttura terza, attraverso servizi diversi, quali utilizzi di strumenti informatici, riviste, attrezzatura varia, segreteria, ecc., non poteva essere considerato, ai fini fiscali, al pari del professionista di uno studio associato.

Nel caso concreto, il contribuente stesso aveva dichiarato che una società terza aveva svolto per suo conto prestazioni di servizi inerenti alla propria attività professionale, percependo una cospicua somma di denaro. Da ciò, ne consegue l'esistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell'Irap.

Avverso la sentenza della Commissione regionale, il professionista ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici, seppur in assenza di un'istanza di rimborso, avevano fatto ricadere su di lui l'onere di provare l'illegittimità della pretesa impositiva della cartella esattoriale, e avevano equiparato l'associazione professionale con l'attività professionale che si avvale della società di servizi terza e che, in ultimo, mancava nella sentenza, un'adeguata motivazione sulla natura non continua della prestazione di servizi svolta dalla società.

La Corte suprema, con la sentenza 22674/2014, ha preliminarmente chiarito la natura impositiva dell'Irap. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, primo periodo, del DLgs 446/1997, e dell'articolo 3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo, di cui all'articolo 49, comma 1, del Tuir, è escluso dall'applicazione dell'Irap solo quando si tratta di attività non autonomamente organizzata.

Il rilevamento dell'esistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, com'è stato più volte affermato anche dalla giurisprudenza delle Corte, spetta al giudice di merito ed è insindacabile. Anche se, in realtà, il citato giudizio può essere modificato in sede di legittimità solo quando congruamente motivato dal ricorrente, nel senso che il contribuente riesca a provare che l'impiego dei beni strumentali sia il minimo e indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale e che questi ricorra solo occasionalmente al lavoro altrui. In considerazione dell'effettivo impiego non occasionale di lavoro altrui, il Collegio ha in precedenza affermato un principio fondamentale, cioè che il professionista è soggetto al versamento dell'Irap se eroga elevati compensi a terzi per prestazioni riguardanti la propria professione, a prescindere dal mancato impiego, da parte del contribuente, di lavoro dipendente.

Nel caso in esame, osserva la Corte, il professionista ha versato una cifra consistente a una società di servizi che ha svolto per lui attività di consulenza fiscale e societaria, svolgendo anche servizi quali la tenuta della contabilità della sua clientela: attività non certamente occasionale, anche tenuto conto che la società era retribuita secondo percentuali prestabilite. Dall'ingente somma percepita dalla società di servizi, si evince chiaramente che il lavoro non era per niente saltuario.

La Ctr, ha correttamente affermato la sussistenza di una stabile organizzazione imprenditoriale «restando indifferente il mezzo giuridico col quale quest'ultima è attuata (dipendenti ovvero società di servizi ovvero associazione professionale) e che rende possibile lo svolgimento (complesso) dell'attività (complessa) dei professionisti»: è ciò che rileva ai fini impositivi dell'Irap.

Per quanto concerne l'onere della prova, che secondo il professionista spettava all'Agenzia delle Entrate, perché pretendeva il tributo, secondo la Corte, l'Amministrazione deve sì fornire prova della pretesa tributaria, ma è altrettanto vero che può adempiere quanto previsto dalla norma tributaria anche mediante presunzione, pertanto, nel caso in questione, spetta al contribuente fornire idonea prova contraria al fine di confutare il presupposto impositivo della cartella di pagamento emessa per l'Irap non versata. Erogare un compenso in modo non occasionale, per usufruire del lavoro altrui, evidenzia l'esistenza di un'autonoma organizzazione, che è il pilastro su cui posa il tributo regionale delle attività produttive.

Questa sentenza può avere riflessi anche sull'attività agenziale. Sono infatti sempre di più gli agenti che, per contrarre i costi abbandonano i tradizionali uffici di rappresentanza, rinunciando al collaboratore e/o alla segretaria fissa, per affittare spazi arredati all'interno di complessi destinati ad uso ufficio, comprensivi della fornitura di linee telefoniche, apparecchiature elettroniche e di comunicazione, nonché servizi di reception e accoglienza. Ebbene tale ipotesi, sulla scorta di quanto stabilito ora dai giudici della Cassazione, rileva ai fini della determinazione dell'esistenza di un'autonoma organizzazione, con la conseguenza che l'Irap sarà comunque dovuta.

Ovviamente ora non bisogna generalizzare e drammatizzare. Il compenso erogato a un collaboratore occasionale, che presta la sua attività nel corso dell'anno d'imposta o l'utilizzo temporaneo (sempre per due o tre mesi) di un ufficio attrezzato non esclude a priori la possibilità qualora esistano i presupposti di richiedere la restituzione dell'Irap versata. Bisogna sempre valutare il singolo caso, analizzando anche l'entità del compenso erogato in proporzione ai propri fatturati.

Per questi motivi suggeriamo ai nostri associati di rivolgersi alle nostre sedi per analizzare le singole situazioni e predisporre nel caso ci fossero i requisiti istanza di rimborso Irap, che permette di bloccare la prescrizione per le imposte già pagate. ■

Ti ricordiamo che le sedi Federagenti sono a tua disposizione per assisterti nella pratica di rimborso Irap. Compila il questionario che trovi nell'apposita sezione del ns. sito www.federagenti.org e, se hai i requisiti, verrai ricontattato per avere tutte le informazioni del caso. Fino al 31 dicembre 2014 potrai usufruire di condizioni particolarmente vantaggiose.

Soluzione Fatture Provvigionali

Software di Gestione per Agenti di Commercio

a soli

70,00

Euro + iva

nuova versione 2015

- Gestione Semplificata ed Automatica delle Fatture Provvigioni.
- Emissione e Stampa Fatture Provvigioni.
- Calcolo automatico Ritenute e Massimali ENASARCO - Statistiche ecc...

Ed inoltre: Gestione Aziende Rappresentate • Gestione Schede Clienti • Listini Prodotti • Catalogo Fotografico e molto altro ancora

06.41.22.76.62 - soluzionefp@ritoll.it - www.fattureprovvigionali.it

La legge di stabilità per l'anno 2015 penalizza le nuove partite IVA

In arrivo i nuovi minimi

Normativa in chiaroscuro, gli aspetti negativi prevalgono sui positivi

di Susanna Baldi (Dottore Commercialista – Consulente Federagenti)

La legge di stabilità prevede dal 2015 il nuovo regime forfettario per le partite Iva, destinato a sostituire il regime dei minimi per autonomi e mini-imprese.
La prima differenza evidente è l'aliquota che passa dal 5% al 15%, triplicandosi, di contro viene però abolito il limite di età, sostanzialmente se si rispettano i requisiti di volume d'affari e beni strumentali posseduti, si accede al regime automaticamente. Nel vecchio regime il vincolo dell'età era pari a 35 anni.
Il livello dei ricavi che consente di avere la tassazione agevolata, si differenzia secondo il codice attività con il quale è stata aperta la partita iva, si passa dai 15.000 fino ai 40.000 euro.
Il livello cambia in base al Codice Ateco, passando dai 15.000 euro previsti per i professionisti e per gli agenti di commercio, ai 40.000 degli artigiani.
Il limite appare subito piuttosto ristretto, poiché permette di rientrare in tale regime a un numero esiguo di contribuenti.
Oltre al limite dei ricavi, va poi considerato il coefficiente di redditività, diverso sempre in base al Codice Ateco, codice d'identificazione dell'attività per l'Agenzia delle Entrate, che deve essere applicato per calcolare il reddito.
Chi aderisce al nuovo regime, infatti, non può dedurre i costi sostenuti voce per voce; il DDL di stabilità prevede dei forfait da applicare ai ricavi, che variano per i diversi tipi di attività.
Facciamo un esempio, per gli agenti di commercio il coefficiente di redditività è fissato al 78%: in pratica, un agente che incassa 15 mila euro, calcolerà l'imposta del 15% su un imponibile forfettario di 11.700 euro, da cui potrà sottrarre solo i contributi previdenziali.
Pur sostenendo costi più elevati, pensiamo ad esempio all'acquisto dell'auto, può detrarre forfettariamente dal suo reddito un massimo di 3.300 euro.
Alcune categorie di contribuenti hanno già richiesto la modifica di questi coefficienti, ma c'è anche un altro aspetto da valutare: chi calcola il reddito a forfait, difficilmente potrà azzerare l'imponibile, anche considerando l'abbattimento di 1/3 per i primi tre anni. Oggi un contribuente minimo che abbia molte spese – magari perché in fase di start up – può finire a zero, con la nuova normativa questi costi non saranno deducibili.
In base alla normativa, fortemente voluta dal Governo e approvata dal Parlamento, sono eliminati i minimi contributivi per artigiani e commercianti, dovuti alla gestione previdenziale, che quindi potranno parametrare i versamenti sulla base del reddito reale. Non sono dovuti i minimi fissi, ma si paga con aliquota ordinaria in sede di dichiarazione.
Il regime prevede poi niente Iva, la non applicabilità degli studi di settore e dell'Irap.
Di fatto, il nuovo regime forfettario, che non ha una scadenza, si propone come un'alternativa stabile al regime ordinario di tassazione per chi ha redditi bassi. Chi ha i requisiti cade automaticamente nel forfait e, se lo desidera, può preferire seguire le regole «normali».
Rispetto all'attuale regime dei minimi in cui il contribuente paga il 5% di imposta sostitutiva, la legge di stabilità lo cancella dal 2015, ma chi vi si trova oggi potrà decidere di restarci fino alla scadenza «naturale»: vale a dire il termine di cinque anni o il compimento dei 35 anni di età. In base alle prime simulazioni, l'asticella della convenienza sembra pendere verso l'attuale regime dei minimi, se non altro per l'aumento dell'aliquota. Ci auspichiamo una revisione del regime, con un innalzamento soprattutto dei limiti di fatturato, che consentano l'accesso al regime agevolato di un'ampia gamma di contribuenti, che vedendo diminuire i propri fatturati sarebbero costretti altrimenti a chiudere la loro attività. ■

Il Presidente Enasarco non ha tempo per la Commissione di Vigilanza

Boco, ma dove eri?

Ennesima figuraccia per l'Ente

Lo scorso 13 novembre l'Enasarco è stata nuovamente convocata dalla Commissione parlamentare «Enti gestori» per rispondere dettagliatamente alle tante domande poste dalla stessa nella precedente audizione sulla gestione della Fondazione. Il presidente Boco non ha ritenuto di essere presente per non meglio specificati impegni istituzionali, né ha consegnato i documenti richiesti e da lui promessi da tempo che, come rilevato dai membri della Commissione, sarebbero stati molto utili per comprendere il reale stato della Fondazione. In sua sostituzione si sono presentati insieme al Direttore Generale i due vicepresidenti dell'ente che, dichiaratisi neofiti (sic!!!), hanno preferito non rispondere direttamente ai nuovi quesiti posti rinviando ad una successiva occasione. Boco ha così evitato di rispondere ad altre domande «spinose», ad esempio sulle «avventure della Fondazione alle Isole Mauritius» (Sen. Puglia, M5S) o sulla situazione «eticamente poco corretta dei Silenti» (Sen. Favero, PD) o ancora sulla «situazione di Enasarco, che non ci sembra molto tranquilla» (On. Di Gioia, Misto), solo per citarne alcune.
Al presidente della Commissione Parlamentare, dopo aver sottolineato che **l'assenza di Boco** è stata una **offesa per le Istituzioni** e aver dichiarato di essere «molto preoccupato per Enasarco», non è rimasto che fissare una nuova udienza per il 26 novembre. Noi, statene certi, vi aggiorneremo subito. Alla prossima puntata! ■

Cerchi Agenti di Commercio ?
chiama ora 800.86.16.16

Programmazione Visite

Inserimento Appuntamenti
Rapportino Visita
Calendario Appuntamenti
Esito Visite
Pianificazioni
Statistiche e molto altro ancora...

Contattaci subito al Numero:

06.41.22.76.62

o scrivici direttamente via e-mail all'indirizzo
solage.info@ritoll.it

Soluzione Agenti il Tuo Software per Agenti di Commercio

Software Specifico per Agenti ed Agenzie di Rappresentanza **www.soluzioneagenti.it**

Dal 3 novembre in alcuni casi scatta l'obbligo di aggiornare la carta di circolazione

Utilizzo dell'auto, ecco le novità

Severe le sanzioni per chi non ottempera: multe solo dal 3 dicembre

di Rita Notarstefano (Responsabile Federagenti Sicilia Orientale)

A partire dal 3 novembre 2014, quando una persona, fisica o giuridica, ha la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, di un autoveicolo (autovettura o autocarro), motoveicolo (motocicli e quadricicli a motore) o rimorchio «leggero» (fino a 3,5 tonnellate) intestato a un'altra persona, fisica o giuridica, andrà applicata la norma sull'intestazione temporanea dei veicoli (prevista, lo ricordiamo, da una legge del 2010 e, successivamente, da un regolamento attuativo del 2012).
La temporanea disponibilità di cui sopra va concessa essenzialmente nei seguenti casi:
- a titolo di comodato gratuito;
- in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale;
- in forza di un contratto di locazione senza conducente.

Ci possono essere altri tre casi di temporanea disponibilità:
- quando una persona ha la disponibilità di veicoli intestati a soggetti giuridicamente incapaci (i minori e gli interdetti);
- quando un erede utilizza un veicolo intestato a un defunto (anche se non si accetta l'eredità);
- quando si acquisisce un veicolo con la formula rent to buy, cioè quando si «acquista» la disponibilità di un veicolo intestato ad altri in cambio di un canone con subentro nella proprietà al termine di un periodo prestabilito.

In ogni altro caso non bisogna fare nulla.
Teoricamente, in assenza di un atto formale, non occorre fare nulla, neanche quando si presta la propria auto a una persona a tempo indeterminato. E non solo perché, di fatto, in quel caso la norma è difficilmente applicabile, ma anche perché non è obbligatorio fare un contratto di comodato.
Qualora invece si volesse procedere ad un contratto di comodato bisognerà comunicare alla Motorizzazione civile, entro 30 giorni dalla firma del «contratto», le generalità della persona a cui il veicolo è temporaneamente affidato. La motorizzazione a seguito di tale comunicazione consegnerà alla persona a cui l'auto sarà temporaneamente intestata (o, su delega di questi, al proprietario), un tagliando adesivo da applicare alla carta di circolazione su cui saranno riportate, appunto, le generalità del comodatario.
Va precisato che le sanzioni non potranno essere applicate prima del 3 dicembre perché è vero che la normativa è in vigore dal 3 novembre, ma da quella data l'utilizzatore ha appunto 30 giorni di tempo per aggiornare la carta di circolazione.
Per quanto riguarda il comodato di veicoli aziendali, va detto invece che, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'Azienda.
Tale comunicazione si potrà effettuare o direttamente presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile oppure presso gli Studi di consulenza automobilistica pagando i diritti di motorizzazione, l' imposta di bollo e l'eventuale compenso all'agenzia.
Torneremo su tale argomento con maggiori precisazioni non appena si avranno indicazioni più dettagliate dalle autorità accertatrici. ■

Rubrica Legale

di Luca Orlando (Direttivo Nazionale Federagenti)

Domanda: Buongiorno, avrei bisogno di capire come calcolare le varie indennità di fine rapporto e se quella prevista dall'art. 1751 c.c. ingloba le varie indennità o è una cosa a se stante.

Risposta: Le forniamo alcune indicazioni sull'argomento, ma, come vedrà, la tematica non può trattarsi esaurientemente in questa sede e quindi la invitiamo sin d'ora a recarsi presso la sede più vicina per informazioni più specifiche in relazione al suo caso concreto.
Partiamo dalle indennità previste dalla contrattazione collettiva, dovute, laddove ne ricorrano i requisiti, solo se il suo contratto individuale richiama gli Accordi Economici Collettivi (Settore commercio o industria).
1) Indennità di fine rapporto (Firr).
Tale somma viene solitamente accantonata presso l'Enasarco dalla ditta mandante ed è liquidata dall'ente previdenziale al cessare del rapporto di agenzia.
In base agli accordi economici del settore industria l'importo è così calcolato **Agente o Rappresentante con obbligo di esclusiva per una sola ditta** 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui; 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.400,01 annui ed Euro 18.600,00 annui; 1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 18.600,00 annui
- Agente o Rappresentante con obbligo di esclusiva per una sola ditta: 4% sulla quota di provvigioni fino a 6.200,00 euro annui; 2% sulla quota di provvigioni compresa tra 6.200,01 euro annui ed 9.300,00 euro annui; 1% sulla quota di provvigioni eccedente 9.300,00 euro annui.
Per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva i limiti di 6.200,00, 9.300,00 sono elevati rispettivamente a 12.400,00 e 18.600,00 euro.
Agli effetti del versamento obbligatorio della indennità di risoluzione rapporto presso il fondo Firr della Fondazione ENASARCO saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio.
2) Indennità suppletiva di clientela.
L'importo su cui calcolare tale indennità è costituito dal totale delle provvigioni più tutte le somme liquidate durante l'anno all'agente a qualsiasi titolo.
L'accordo economico del settore industria per esempio così determina le modalità di calcolo: 3 per cento sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme a qualsiasi titolo percepite e/o dovute;
- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni);
- ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni).

Il limite non è previsto invece dall'AEC Commercio e quindi l'incremento dell'0.5% dal quarto anno e dell'ulteriore 0,5% dal settimo anno è calcolato su tutte le somme.
3) Indennità meritocratica è calcolata con criteri diversi a seconda che l'AEC applicabile sia quello del settore Commercio o quello del settore Industria e necessità di una serie di comparazioni ed attualizzazione dei valori piuttosto complessi previsti rispettivamente negli artt. 10 punto II) e 11 del vecchio AEC Industria del 2002 (le norme sulla nuova meritocratica contenuta nell'AEC del 30 luglio 2014 non sono ancora applicabili, stante la vigenza del regime transitorio) e negli artt. 12 punto III) e 12 bis dell'AEC del commercio del 20 febbraio 2009.
Se il suo contratto non richiama gli AEC l'indennità di fine rapporto, eventualmente spettante è quella prevista dall'art. 1751 del codice civile. Questa indennità non si cumula, ma si sostituisce alle altre sopra citate e può essere richiesta solo in presenza delle seguenti condizioni:
1. l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
2. il pagamento di tali indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L'indennità non è dovuta:
1. quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
2. quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
3. quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

L'importo massimo dell'indennità non può superare una somma equivalente ad un'indennità calcolata sulla base della media annuale dei compensi percepiti dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
Tale indennità è tuttora fonte di contrasti tra agenti e ditte e spesso è necessario il ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria che ad oggi non ha assunto un indirizzo univoco sul punto .
L'argomento quindi per poter essere compiutamente affrontato in relazione alla specifica posizione necessita sicuramente di un colloquio diretto ed approfondito con un consulente.

Domanda: Recentemente l'azienda con la quale lavoro come plurimandatario mi chiede di renderle una dichiarazione scritta (su un modulo da lei precompilato) circa l'esistenza di altri mandati ed il nominativo delle preponenti. È legittimo? Inoltre da alcune settimane hanno richiesto una specie di report periodico (con cadenza settimanale) del venduto, in riferimento al Canvass trimestrale su pezzi venduti e importi degli ordinativi. Sono tenuto a farlo ?

Risposta: Un agente plurimandatario può ovviamente avere rapporti con più di una preponente e, normalmente, non è tenuto a fornire alcuna informazione in merito ai mandati in essere con altri soggetti, può però accadere che alcune aziende vogliano conoscere i mandati in essere o che l'agente sottoscrive nel corso del rapporto, se tale richiesta è stata prevista e regolamentata dal contratto che ha sottoscritto (o da qualche successiva appendice da lei accettata), lei è tenuto a fornirla.
Rientra poi negli obblighi dell'agente, informare il preponente dei risultati delle proprie attività e della situazione del mercato con relazioni che possono anche avere cadenza periodica e che possono essere orali o scritte. Comunque accade quasi sempre che le campagne Canvass prevedano termini ristretti entro cui si devono conseguire determinati obiettivi di vendita, al raggiungimento dei quali l'agente ha diritto a premi ulteriori a quelli contrattualmente previsti, pertanto per tali periodi anche al fine di un corretto monitoraggio dell'efficienza delle campagne marketing può essere funzionale all'esigenze dell'azienda (ed in fondo anche alle sue) avere una più tempestiva comunicazione sullo stato delle vendite.
Ciò detto se il suo contratto di agenzia non prevede l'invio di report periodici lei non è obbligato a fornirli, fermo restando che, in caso in cui l'azienda le contestasse l'inadempimento degli obblighi di informativa, l'eventuale spedizione dei rapportini richiesti giocherebbe a suo favore e dimostrerebbe il contrario. ■

I consulenti Federagenti
sono a tua disposizione
per risolvere le problematiche
Inps/Enasarco

Rubrica Previdenziale

della Dott.ssa Rita Notarstefano (Responsabile Federagenti Sicilia Orientale)

Domanda: Un mio collega mi ha riferito che tra le prestazioni integrative dell'Enasarco sono previste anche delle erogazioni straordinarie. Di cosa si tratta esattamente?

Risposta: L'erogazione straordinaria è prevista per gli iscritti che si trovano in particolare stato di bisogno e può essere concessa in caso di: calamità naturali o disastri civili intercorsi nell'anno di riferimento; grave nocumento economico causato da eventi distruttivi occasionali, con coinvolgimento di beni immobili e mobili connessi alla vita familiare o professionale dell'iscritto; spese mediche documentate derivanti da malattie gravi, ricoveri o infortuni occorsi all'iscritto o ad un suo familiare (coniuge convivente e figli a carico) non coperte dalla polizza sanitaria della Fondazione ENASARCO; spese funerarie documentate relativamente al decesso del coniuge convivente o dei figli a carico dell'iscritto/pensionato alla Fondazione; stati di bisogno di eccezionale gravità debitamente documentati;
Può essere richiesta da:
Agenti in attività con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che, al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, presenti un saldo attivo non inferiore a 2.880 euro, ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui gli ultimi tre consecutivi (ovvero la somma dei trimestri corrispondenti);
pensionati Enasarco titolari di un trattamento previdenziale di vecchiaia, inabilità o invalidità permanente parziale, anche se non più in attività;
orfani minorenni di iscritti Enasarco, aventi un'anzianità contributiva complessiva di almeno un anno nell'ultimo quinquennio.
Per esempio dopo le piogge torrenziali che hanno recentemente colpito e che stanno colpendo in questi giorni il nostro Paese, l'Enasarco ha deciso di stanziare un milione e mezzo di euro per gli agenti che hanno subito danni a seguito delle alluvioni e dei nubifragi chche hanno devastato varie zona.
Sarà possibile, per gli agenti residenti nelle zone in cui è stata dichiarato lo stato di calamità naturale, chiedere alla Fondazione contributi fino ad un massimo di 8.000 euro (14.000 in caso di decesso dell'agente, suo coniuge e familiari stretti) per danni su abitazioni, uffici, dotazioni tecniche, attrezzature, computer, auto.
Il contributo è previsto per gli iscritti all'ente con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che al 31 dicembre 2013 presenti un saldo attivo non inferiore ai 2.880 euro e un'anzianità non inferiore ai cinque anni di cui gli ultimi tre consecutivi. Possono accedere al contributo anche i pensionati titolari di un trattamento previdenziale (vecchiaia, inabilità o invalidità permanente) anche se non più in attività e gli orfani minorenni degli iscritti, aventi anzianità contributiva complessiva di almeno un anno nell'ultimo quinquennio.
Per maggiori informazioni sulla possibilità di accedere ai contributi Vi invitiamo a contattare la sede Federagenti più vicina.

Va aggiunto che, viste le notevoli «tragedie» climatiche succedute negli ultimi tempi, sono state previste dal CdA Enasarco, nell'ambito delle erogazioni straordinarie, erogazioni fino a 8.000 euro nel caso in cui ci siano stati danni a beni mobili come autovetture, dotazioni tecniche, attrezzature, computer, oppure »a beni immobili, ad esempio abitazioni e uffici. Il contributo aumenta fino a 14.000 euro se la calamità ha causato la morte dell'agente, del suo coniuge o di stretti familiari. Sul sito di cui sopra potrete trovare l'elenco dei comuni alluvionati .
Le sedi Federagenti rimangono ovviamente a disposizione per ulteriori informazioni e o per assistervi durante la redazione delle domande.
Trovate gi indirizzi sul sito www.federagenti.org ■

Iscriviti a Federagenti chiama il Numero Verde **800.970.976**

Soluzione Agenti

Offerta Shock!

WEB ORDER OMAGGIO!

290,00 + iva

Soluzione Agenti, Software specifico per Agenti e Agenzie di rappresentanza.

Gestione completa di tutto il parco clienti, delle aziende rappresentate, dei listini prodotti, degli ordini, innumerevoli consultazioni statistiche, calcolo automatico delle provvigioni, emissione e stampa fatture provvigionali, ecc..

OMAGGIO

Web Order

Info, Statistiche, Listini prodotto, Statistiche avanzate su clienti, fornitori, consultazione ordini in dettaglio, ecc..
Gestione Ordini: Inserimento e trasmissione tramite web, acquisizione e integrazione su postazione pc, inserimento nuovi clienti, ecc..
Tutto direttamente su web, sempre con te su qualsiasi strumento:
iPad, iPhone, Tablet, Smartphone e Pc.

Promozione valida fino al 30-11-2014

Per maggiori informazioni contatta subito lo
06.41.22.76.62
o visita il sito
www.soluzioneagenti.it